

R.G. 8193/2016



TRIBUNALE di GENOVA
XI SEZIONE CIVILE

Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
a scioglimento della riserva,
letti gli atti ed i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa promossa da:

, nato in Mali, il rappresentato e difeso dall'avv. Federico
LERA, in forza di mandato depositato in via telematica

ricorrente

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Presidente supplente dott.ssa Ornella
SANSALONE, domiciliato ex lege presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO -
Sezione di Genova

convenuto

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

intimato

Oggetto: ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 e art. 19 d. lgs. n. 150/2011

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso tempestivamente depositato in data 12 giugno 2016 il sig.
cittadino maliano, ha impugnato il provvedimento della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di
Genova, del 28 gennaio 2016, notificato il 21 maggio 2016, con cui gli è stato negato il
riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale o umanitaria.

Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione, chiedendo in via
principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione



sussidiaria ovvero, in ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in persona del Presidente Supplente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Sezione di Genova, ai sensi dell'art. 19 co. 7° d. lgs. n. 150/2015, richiamando e confermando le motivazioni del provvedimento di rigetto.

Il Procuratore della Repubblica non ha rassegnato conclusioni, né ha fatto pervenire comunicazione alcuna circa l'esistenza di condizioni ostative al riconoscimento della protezione internazionale.

Più in generale, non consta agli atti l'esistenza di alcuna condizione ostativa.

All'udienza del 28 giugno 2017, sentito liberamente il ricorrente con l'ausilio dell'interprete, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Normativa di riferimento

Prima di passare al merito delle domande, sembra opportuno tratteggiare il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale.

La materia è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE), nonché, nell'ordinamento nazionale, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, poi modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2011/95/UE.

Ai sensi dell'art. 2 lett. a) d. lgs. n. 251/2007, la "protezione internazionale" comprende sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, di cui alle successive lettere f) e h).

Il quadro della protezione internazionale è, poi, completato dalla c.d. protezione umanitaria, disciplinata da normativa esclusivamente nazionale e precisamente dall'art. 5 co. 6° d. lgs. n. 286/1998.

Status di rifugiato

L'art. 2 lett. e) d.lgs. n. 251/2007 definisce "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*".

I successivi artt. 7, 8 e 5 individuano i requisiti che devono avere gli atti di persecuzione (art. 7), i motivi della persecuzione (art. 8), nonché i responsabili della persecuzione (art. 5), affinché la persecuzione possa assumere rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.



In particolare, l'art. 7 d. lgs. n. 251/2007 - conformemente alle direttive citate - stabilisce che gli atti di persecuzione debbano:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ed in particolare dei diritti per cui è esclusa qualsiasi deroga ai sensi dell'art. 15 CEDU;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Ai sensi del successivo art. 8, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 - o la mancanza di protezione contro tali atti - devono inoltre essere riconducibili a motivi di:

- a) razza;
- b) religione;
- c) nazionalità;
- d) particolare gruppo sociale;
- e) opinione politica;

così come definiti dal medesimo art. 8.

Infine, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, "*ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale*" (e dunque per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria) responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere:

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma precisa che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea (consistente nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure).

Protezione sussidiaria

L'art. 2 lett. f) d. lgs. n. 251/2007 definisce "*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*" il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora*



abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14, ai cui sensi "sono considerati danni gravi:

- a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.*

Al fine di delineare l'ambito di applicazione della protezione sussidiaria, deve premettersi che "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (considerando n. 26 Direttiva 2004/83/CE e considerando n. 35 Direttiva 2011/95/UE).

Tuttavia, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (C.G.U.E. 17 febbraio 2009, causa C-465/07 Meki Elgafaji - Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie).

Tali principi sono stati ribaditi dalla C.G.U.E. anche nella successiva sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Secondo le indicazioni contenute nelle citate pronunce, rifugio politico e protezione sussidiaria si distinguono dunque essenzialmente per il differente grado di personalizzazione del rischio (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111).

I principi affermati dalla Corte di Giustizia (vincolanti per il giudice nazionale) sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, alla luce della citata interpretazione della Corte di Giustizia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio, quando la violenza indiscriminata che caratterizza la situazione del paese sia così generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali, da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione, o nella regione in questione, correrebbe un



rischio effettivo per la propria incolumità (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 4 aprile 2013, n. 8281; Cass., ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Occorre peraltro precisare:

- che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (CGUE sentenza Diakité 30 gennaio 2014, punto 29);
- che *“si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”* (CGUE sentenza Diakité 30 gennaio 2014);
- che, ai sensi dell’art. 3 co. 3° lett. a) d. lgs. n. 251/2007, l’esame della domanda di protezione internazionale prevede la valutazione della situazione del paese d’origine al momento dell’adozione della decisione (Cass., ord. 24 settembre 2012, n. 16202);
- che, infine, il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico (così come della misura minore della protezione sussidiaria) non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente asilo di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d’origine ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato (o non corra rischi effettivi di subire danni gravi), in quanto l’art. 8 della direttiva 2004/83/CE attribuiva agli stati membri la facoltà di introdurre un’esclusione in tal senso e lo stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva con il d. lgs. n. 251/2007, non ha inteso avvalersi di tale facoltà (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21903; Cass. 10 luglio 2014, n. 15781; Cass., 9 aprile 2014, n. 8399; Cass., 12 febbraio 2012, n. 2294).

Protezione umanitaria

La c.d. protezione umanitaria trova fondamento nell’art. 5, co. 6° d.lgs. n. 286/98, ai cui sensi *“il rifiuto o la revoca del permesso ai soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.

La disposizione non specifica, neppure in via esemplificativa, che cosa debba intendersi per *“seri motivi”*.



L'utilizzo della disgiuntiva "o" consente peraltro di affermare che i motivi di carattere umanitario non devono trovare necessariamente fondamento in obblighi specificamente previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali o costituzionali (diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU, ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria), potendo fondarsi anche sul "riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.) (Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466).

"I presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria, non coincidono con quelli riguardanti la protezione internazionale, potendosi fondare su ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate o circoscritte (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione in melius della situazione del paese d'origine o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela) (Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011)"(Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Principi processuali

Caratteristica peculiare dei giudizi in materia di protezione internazionale è l'attribuzione al giudice di un ruolo attivo nell'acquisizione delle informazioni utili per l'esame del caso.

Non soltanto, infatti, l'art. 10 co. 8° d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice possa procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia, ma l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e l'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, in attuazione della direttiva, stabiliscono un preciso potere – dovere (anche) del giudice di attivarsi in tal senso.

"Sul sistema probatorio in ordine ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato è intervenuta ... la normativa comunitaria, dettando specifiche e dettagliate prescrizioni. Ed invero la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, all'art. 4, comma 3, dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e che l'esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale, attraverso la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese



d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

La elencazione minuziosa degli elementi verso i quali la valutazione deve indirizzarsi è associata alla previsione, contenuta nel cit. art. 4, comma 5, che quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

Dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicazione nel d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, di attuazione della direttiva, che dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta



la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale....

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - ... il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative" (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008, n. 27310, nonché Cass., ord. 10 maggio 2011, n. 10202 ex multis).

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui il potere - dovere del giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante gli atti d'indagine officiosi previsti dalle norme citate sussiste anche in caso di non credibilità soggettiva del richiedente (Cass., ord. 10 maggio 2011 n. 10202; Cass., ord. 27 luglio 2010 n. 17576).

Più precisamente, la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche deve essere appurata sulla base di informazioni esterne ed oggettive afferenti il paese di origine, mentre soltanto la riferibilità specifica al richiedente deve essere fondata anche su elementi di valutazione personali (quali, tra i tanti, la credibilità delle affermazioni dell'interessato) (Cass., 23 dicembre 2010, n. 26056; Cass., ord. 27 luglio 2010, n. 17576).

In altre parole, a fronte di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente asilo, il dovere di approfondimento istruttorio d'ufficio viene meno soltanto se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturirebbe la situazione di rischio descritta; *" la narrazione di episodi anche violenti ma strettamente interpersonali può non dar luogo alla necessità di approfondimento istruttorio officioso; la descrizione di una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali ma imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico (quali quelle tribali) quando sia tollerata o tacitamente approvata dalle autorità statuali od anche quando tali autorità non siano in grado di contenerla o fronteggiarla, impone invece un approfondimento istruttorio officioso diretto proprio a verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali"* (Cass., 10 aprile 2015, n. 7333).

Da ultimo deve precisarsi che il principio dispositivo, che non trova applicazione con riferimento al regime delle prove, si applica, invece alla allegazione dei fatti, restando fermo l'onere del ricorrente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, fatti che il giudice non può introdurre d'ufficio, dovendo il ricorrente allegare la personale



esposizione a rischio grave alla persona od alla vita (Cass., ord. 28 settembre 2015, n. 19197; Cass., ord. 1 marzo 2013, n. 5224; Cass., ord. 22 febbraio 2013, n. 4604; Cass., ord. 24 ottobre 2012, n. 18231; Cass., 20 gennaio 2012, n. 820).

Le domande del ricorrente

Nella presente fattispecie, il ricorrente chiede, in primo luogo, il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha negato al ricorrente il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

“RILEVATO CHE il richiedente, di etnia bambara di religione musulmana, ha lasciato il suo paese di origine perché non aveva più alcun riferimento parentale. Orfano, con la sorella di entrambi i genitori, il padre scomparso in tenerissima età del R. la madre più tardi, è stato cresciuto dai zio, nel villaggio di Diabaly, nel Cercle di Niono. Durante il 2011 lo zio è deceduto, in seguito ad un colpo di arma da fuoco che il richiedente attribuisce agli jihadisti. Durante una incursione nella località di Diabaly essi hanno saccheggiato la banca locale e l'ospedale. Egli si trovava nel campo con gli animali e tornato a casa ha visto il corpo dello zio esanime. Immediatamente, è scappato in Senegal. Dopo aver peregrinato senza apparente logica tra il Senegal ed il Niger si è diretto verso nord e dopo un periodo in Libia e a seguito della grave instabilità nel paese mediterraneo, dove è stato anche incarcerato si è deciso a raggiungere il nostro paese.

RILEVATO CHE dalle dichiarazioni del richiedente non emergono elementi sufficienti a ritenere fondata la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, poiché il racconto appare lacunoso ed incoerente, ma soprattutto perché la causa dell'allontanamento dal paese, come da dichiarazioni dello stesso, è la mancanza di punti di riferimento familiari

ATTESO CHE il richiedente ha lasciato il paese ben oltre la maggiore età e che la morte dello zio con cui lavorava

CONSIDERATO CHE non sono emersi elementi tali da far ritenere che il richiedente, in caso di rientro nel suo paese di origine, potrebbe subire conseguenze pregiudizievoli per la sua persona. Che anche (se) le COI danno la zona di Diabaly come teatro di una battaglia ben due anni dopo la partenza del richiedente ed oggi, rispetto alla recrudescenza Jihadista, le COI

*[*bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docId=55641bb04&skip=0&query^2015&coi=MLI non indicano il Cercle di Niono, Region di Segou come oggetto di rischi specifici.*](http://www.refworld.org/cgi-</i></p></div><div data-bbox=)*

RITENUTO CHE alla luce di quanto sopra e dal verbale di audizione, il richiedente, oggi, in caso di rientro nel paese di origine non rischi di essere esposto a persecuzione per uno dei motivi di cui all'Art. 1 lettera A2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e a maggior ragione non si ravvisa neppure un rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/2007”.

Il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ha sostanzialmente ribadito la vicenda che lo ha portato a lasciare il proprio paese di origine, così come illustrata in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale e sintetizzata nel provvedimento della Commissione già citato.



Tanto premesso, il ricorrente non ha certamente diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

I fatti esposti dal ricorrente, anche ove corrispondenti al vero, non integrano, infatti, una persecuzione dovuta a motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

E' pur vero che ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, gli atti di persecuzione possono provenire non soltanto dallo Stato, dai partiti o dalle organizzazioni che controllano lo Stato, ma anche da soggetti non statuali se lo Stato o da altri soggetti che controllano il territorio non possano o non vogliano fornire protezione. Tuttavia, anche ove i responsabili della persecuzione presentino le caratteristiche richieste dal d. lgs. n. 251/2007, è richiesto – quale ulteriore e concorrente requisito - che i motivi posti a fondamento della persecuzione siano quelli ben specifici stabiliti dal d. lgs. n. 251/2007.

Tali motivi nella specie non sussistono in quanto lo stesso racconto del ricorrente non prospetta alcun timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, bensì rischi derivanti genericamente dalla situazione del paese.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve conseguentemente essere rigettata.

Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che il ricorrente richiede in via subordinata.

Al riguardo non risulta in alcun modo allegato che il rientro nel paese di origine possa esporre il ricorrente al rischio di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (cosa evidentemente diversa da una generica minaccia di morte), ovvero alla tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

Si deve peraltro escludere anche che sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251, ovvero una situazione di *"violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea con le citate sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014.

Invero, i resoconti più recenti sulla situazione del paese (ad es. <http://www.refworld.org/country,COI,,,MLL,,58e3ac1c4,0.html>, a cura dall'UNHCR; rapporto 2016 – 2017 di Amnesty International; http://www.ecoi.net/local_link/325979/452373_en.html) concordano nell'affermare che l'area del Mali interessata dagli scontri armati è soltanto la parte settentrionale del paese.

Il rapporto UNHCR sul Mali del gennaio 2014 (peraltro del tutto concorde con le altre fonti citate), evidenzia che *"a seguito delle violenze, delle ostilità, delle violazioni dei diritti umani e del rapido deteriorarsi della situazione umanitaria nella parte settentrionale del Mali, a partire da metà gennaio 2012, molti Maliani sono fuggiti all'estero ovvero sono rimasti sfollati all'interno del Paese. ..."*



Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti...

Tuttavia, bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone...

Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali [che comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)] non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso.

In molte parti del Nord del Mali, le condizioni di sicurezza restano precarie. Potrebbe sussistere il rischio di attacchi di ritorsione ai danni delle persone che rientrano dall'estero (rifugiati che ritornano) o che tornano a seguito di sfollamento (sfollati/IDPs che ritornano). Inoltre, le condizioni socio-economiche non sono ancora state riportate ai livelli antecedenti il conflitto. Pertanto, l'UNHCR rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso il Nord del Mali, e ritiene che di norma per le persone provenienti dal Nord del Mali non sia ragionevole prospettare alcuna alternativa di spostamento o ricollocamento interno nell'area meridionale del Paese, dal momento che molti di loro verrebbero nuovamente a trovarsi in condizioni di sfollamento...".

La città di provenienza del ricorrente è, però, situata non a nord, bensì a Sud Ovest del Mali (Diabaly, comune rurale della regione di Ségou), paese che con i suoi oltre 1.200.000 km² di superficie (pari a quattro volte l'Italia) è uno degli stati più grandi dell'Africa.

La concentrazione degli scontri militari nella sola parte a nord del paese e le dimensioni dello stato non consentono pertanto di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da



conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.

Non incide su tale conclusione il principio, già richiamato, per cui la protezione internazionale non può essere esclusa laddove il richiedente asilo possa ragionevolmente trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine, ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, poiché in questo caso tale necessità non ricorre, in quanto, come già detto, la zona di origine del ricorrente non risulta affatto rischiosa.

Quanto, infine, alle informazioni ricavabili dal sito <http://www.viaggiasesicuri.it/>, pur curato dal Ministero degli Affari Esteri, deve rilevarsi che, se è vero l'adozione delle fonti indicate dall'art. 8 d. lgs. n. 25/2008 non ha carattere esclusivo, il riconoscimento della protezione internazionale non può, tuttavia, basarsi esclusivamente *"su dati, cronologicamente generici e desunti da fonti riguardanti categorie di soggetti, come i turisti od i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale"* (Cass., ord. 24 settembre 2012, n. 16202 e 16203; Cass. ord. 10 maggio 2011, n. 10202).

Soltanto per completezza si aggiunge che in ogni caso il sito <http://www.viaggiasesicuri.it/>, pur dando atto del rischio di attentati in tutto il paese mirati a cittadini ed interessi occidentali, per quanto riguarda il conflitto armato riferisce che *"il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Mopti, Gao, Timbuctu, Kidal e Menaka"*.

Anche tale fonte circoscrive, dunque, soltanto alla zona nord del paese la situazione di pericolo riferibile ad una violenza indiscriminata connessa ad un conflitto armato in corso.

Il resto del paese è comunque caratterizzato da una grave emergenza umanitaria (cfr. rapporto del 30 dicembre 2016 del Segretario Generale ONU, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/1137).

Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione.

Ed invero, come emerge dalla citata posizione dell'UNHCR sul Mali e dal rapporto del 30 dicembre 2016 del Segretario Generale ONU, il rientro in patria esporrebbe il ricorrente, che ha intrapreso un viaggio verso l'Italia a rischio della vita, al pericolo di trovarsi nuovamente in condizioni di sfollamento e comunque in una situazione di emergenza umanitaria.

Tale situazione risulta aggravata dal fatto che il ricorrente è del tutto privo di scolarizzazione e non ha più alcun parente in Mali (paese che ha peraltro lasciato ormai da 6 anni).



E' dunque ravvisabile una situazione complessiva di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per i conseguenti adempimenti.

Sulle spese di lite

La soccombenza reciproca, ravvisabile anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (cfr Cass., 27 gennaio 2014, da n. 1680 a n. 1683; Cass., ord. 23 settembre 2013, n. 21684; Cass., ord, 21 ottobre 2009, n. 22381) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara il diritto del ricorrente nato in Mali, il al rilascio
del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6° d. lgs. n. 286/1998;
dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda la cancelleria per le comunicazioni.
Genova, 27 settembre 2017

Il Giudice
Maria Ida Scotto

